



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 - AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 1289 / 2023

Lodi 29-09-2023

OGGETTO: OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AIA AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. DELLA SOCIETA' INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A., IMPIANTO E SEDE LEGALE IN VIA LODI VECCHIO, COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO PER L'ATTIVITA' IPPC 4.2 LETT.D) DELL'ALLEGATO VIII PARTE SECONDA DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n. 7/2023 del 17/01/2023;

Visti:

- Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 26/2003 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*;
- L.R. 24/2006: *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*;
- il D.M. 95 del 15 aprile 2019: *"Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- La d.g.r. n. X/5065 del 18/4/2016 *"Indirizzi per l'applicazione del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 'Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- la D.g.r.4626 del 28/12/2012 *"Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)"*;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- la D.g.r. 3552/2012 *"Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. -*

Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 – n. 7/13943 ”;

- Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 Dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/426/2013 del 17/04/2013 volturata con REGDE/836/2016 del 16/12/2016 la Provincia di Lodi ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Inovyn Produzione Italia s.p.a. per l'attività 4.1 lett.f) *“Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: f) idrocarburi alogenati”* dell'All.VIII del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota pervenuta in data 8/4/2021 (prot:prov.n.11552) la società Inovyn Produzione Italia S.p.a. comunica la seguente modifica da realizzarsi nell'impianto IPPC di Tavazzano con Villavesco: dismissione degli impianti per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (idrocarburi alogenati) di cui al codice attività IPC 4.1 lett.f) di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;
- nel Parere Istruttorio Conclusivo relative al riesame dell'AIA rilasciato alla Solvay Chimica Italia S.p.a. & Inovyn Produzione Italia S.r.l. di competenza Ministeriale, allegato alla comunicazione del 8/4/2021 (prot.Prov.n.11552) trasmessa dall'azienda, si evidenzia che la produzione di Ipoclorito di Sodio è classificato come attività IPPC 4.2 lett.d) dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.
- con nota del 7/5/2021 (prot.prov.n.-15292) la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento di aggiornamento dell'AIA per comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla dismissione dell'attività IPPC 4.1 lett f) e assegnazione categoria attività IPPC 4.2 lett.d) per la produzione di Ipoclorito di Sodio, in quanto attività svolta dalla società;
- con nota del 22/10/2019 (prot.Prov.n.34445) la Provincia di Lodi ha chiesto alla società Inovyn Produzione Italia S.p.a. la valutazione dell'applicazione delle:
 - Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21/11/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (BAT LVOC);
 - Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 Maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (BAT CWW);
- Con nota del 31/10/2019 (prot.Prov.n.35601) la società Inovyn Produzione Italia S.p.a. ha dato riscontro alla nota sopracitata precisando che:
 - in merito all'applicazione delle BAT LVOC non sussistono contemporaneamente le 3 condizioni in quanto non risulta soddisfatta la condizione di cui alla lettera c), pertanto l'impianto non è assoggettabile alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21/11/2017;
 - in merito alla BAT CWW lo stabilimento non scarica acque reflue di processo in corpo idrico superficiale, essendo le acque scaricate nella Roggia Cavo Sillaro (punto di scarico S1) costituite esclusivamente da acque di raffreddamento e acque meteoriche, pertanto l'impianto non è assoggettabile alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30

Maggio 2016;

Preso atto che le Bat Conclusions sulla fabbricazione di prodotti organici in grandi volumi (LVOC) non sono applicabili in quanto lo stabilimento ha cessato la produzione di prodotti chimici organici di base (idrocarburi alogenati) di cui al codice attività IPPC 4.1 lett. f);

Considerato che il Decreto n. 426/2013 del 17/04/2013 scadeva il 16/04/2023 e che la società Inovyn Produzione Italia S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 13/10/2022 (prot.Prov.n.31695) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

Considerato che in data 27/04/2023 con nota agli atti al n.14360 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento col combinato disposto degli artt.7 e 8 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ha indetto la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L.241/1990, dando 15 giorni di tempo agli Enti coinvolti nel procedimento per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti inerenti gli aspetti di propria competenza;

Preso atto dei seguenti pareri pervenuti:

- Arpa Lombardia del 13/06/2023 (prot.Prov.n.20010) con cui inoltra osservazioni al Piano di Monitoraggio dell'Allegato Tecnico AIA;
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana del 15/05/2023 (prot.Prov.n.16431) con cui esprime parere favorevole al rilascio del titolo autorizzativo, essendo stata accertata l'esistenza in corso di validità della concessione n°2384 per lo scarico delle acque da processo produttivo e meteoriche;
- ATS Milano Città Metropolitana del 26/06/2023 (prot.Prov.n.21814) con cui comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non ha ulteriori osservazioni per gli aspetti di propria competenza;

Richiamati i seguenti passaggi istruttori:

- - la nota del 4/7/2023 (prot. Prov.n.23251) con cui la Provincia di Lodi ha richiesto alla soc. Inovyn Produzione Italia S.p.a. chiarimenti sull'Allegato Tecnico AIA aggiornato e ha trasmesso i pareri sopraelencati pervenuti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- - riscontro della soc. Inovyn Produzione Italia S.p.a. del 29/08/2023 (prot.Prov.n.29663) con cui inoltra l'Allegato Tecnico AIA revisionato;

Dato atto che i pareri pervenuti sono favorevoli al rilascio del Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA dell'impianto IPPC della soc.Inovyn Produzione Italia S.p.a. ed è stata completata positivamente l'istruttoria del procedimento in corso;

Dato atto che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies commi 8 e 9 è in possesso della certificazione ISO 14001:2015 con scadenza 26/04/2026;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.255,00 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r.4626/2012;

Ritenuto che nulla osti al rilascio del Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA alla società Inovyn Produzione Italia S.p.a. per l'impianto IPPC ubicato a Tavazzano con Villavesco (LO) Via Lodi Vecchio, ai sensi dell'art. 29 – octies comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 per l'attività IPPC 4.2 lett.d), alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di stabilire che il presente atto costituisce provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art.14 - bis della L.241/1990, svolta in forma semplificata e in modalità asincrona e che si intendono assunti all'interno della stessa tutti i pareri o atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del titolo autorizzativo di cui al punto 2;
2. di rilasciare il Riesame con valenza di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.b), alla società Inovyn Produzione Italia S.p.a. (P.IVA 08578190962), con sede legale e amministrativa a Rosignano Marittimo (LI) via Piave n.6 e impianto in Tavazzano con Villavesco 26838 (LO), via Lodivecchio n.10 per l'attività IPPC di cui all'Allegato VIII del D.Lgs.152/2006 s.m.i. punto 4.2 *"Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: d) Sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento"*;
3. di stabilire che l'esercizio di quanto richiesto deve avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali di cui all'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rammentare che:
 - ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la costruzione, la salute pubblica, l'igiene, ecc. necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
 - ai sensi dell'art.29- decies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. "Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" il Gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale ne dà comunicazione all'autorità competente;
5. di rammentare che le registrazioni dei dati previsti dal Piano di Monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e devono essere messi a disposizione degli Enti mediante la compilazione per via telematica dell'applicativo denominato "AIDA" (disponibile sul sito web di ARPA Lombardia all' indirizzo: www.arpalombardia.it/aida) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Decreti della D.G. Qualità dell'Ambiente n. 14236 del 3 dicembre 2008 n. 1696 del 23 febbraio 2009 e con decreto n 7172 del 13 luglio 2009, entro il 30 Aprile dell'anno successivo;
6. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
7. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico AIA nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;
8. di far presente che ai sensi dei commi 1,2,3,4 e 9 dell'art.29-octies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/206:
 - *comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni"*;
 - *comma 2: "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Omissis..."*
 - *comma 3: "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo*

dell'Autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame sull'intera installazione”

- comma 4: “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”;

- comma 9: “Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.29- quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b) è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29- quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;

9. di dare atto che la società è in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001 e pertanto di stabilire la durata della presente autorizzazione in 12 anni;

10. di stabilire che la cessazione dell'attività dell'impianto deve avvenire in conformità a quanto stabilito al paragrafo E.10 dell'Allegato Tecnico;

11. di rammentare che copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuto a disposizione degli Enti di controllo;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento a mezzo pec;

13. di disporre che il presente atto venga trasmesso tramite pec a:

- Inovyn Produzione Italia S.p.a.
- Comune di Tavazzano con Villavesco (LO)
- A.R.P.A. della Lombardia
- ATS Città Metropolitana
- Comando Provinciale Vigili del fuoco
- Regione Lombardia – D.G. Ambiente e clima
- Presidente del CTR – Ministero dell'Interno
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi